

Egregio **CLIENTE**

Prot. n. 20/2022

## **“VECCHI” UTILI DA PRENDERE ENTRO IL 31/12/2022? VALUTIAMO LA CONVENIENZA**

Produrre utili e dover pagare molte tasse: il problema di molti imprenditori. Quando la società in forma di **SRL** produce degli utili, questi possono essere **accantonati** a riserve, oppure essere **distribuiti** ai soci attraverso i dividendi.

La **distribuzione degli utili della SRL** costa. Panoramica sulla loro tassazione.

L'**utile della SRL**, a differenza delle società di persone, viene **imputato direttamente alla stessa**. Non viene ripartito tra i soci pro quota come succede nella SNC o nella SAS. Solo **dopo essere tassato ai fini Ires può essere distribuito** ai soci per poi subire un ulteriore prelievo fiscale.

La legge di Bilancio 2018 ha introdotto un'importante **novità** per quanto riguarda la tassazione degli utili della SRL. Con l'obiettivo di **uniformare l'imposizione sugli utili**, indipendentemente che la partecipazione delle persone fisiche non imprenditori sia di natura **qualificata o non qualificata**, è prevista l'applicazione della **ritenuta d'imposta al 26%** sulla tassazione dei dividendi. In altre parole, gli utili conseguiti dall'anno 2018 sono tassati nell'anno in cui vengono percepiti al netto della ritenuta d'imposta del 26%, che viene versata direttamente dalla società.



La tassazione delle partecipazioni qualificate al 26% si applica **solo** agli utili prodotti **dal 2018**.

Per gli utili **conseguiti fino a fine 2017** vige il **regime transitorio** il quale stabilisce che, se **deliberati** tra il 2018 e 2022, **non** subiscono la ritenuta del 26% ma formano reddito nelle seguenti misure e quindi sono **soggetti ad Irpef**:

**SOCIETÀ SRL EROGANTE DIVIDENDI**

Socio	Tipo partecipazione	Ritenuta	Imponibile per il socio (con delibera di distribuzione entro il 31/12/2022)
<b>Persona fisica</b>	Partecipazioni <b>qualificate</b> <i>(che consentono % di voto &gt; 20% o relative a partecipazione al patrimonio &gt; 25%)</i>	Utili prodotti dal 2018: 26% ritenuta d'imposta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utili prodotti fino 2007: 40%</li> <li>• Utili prodotti dal 2008 al 2016: 49,72%</li> <li>• Utili prodotti nel 2017: 58,14%</li> </ul>
	Partecipazioni <b>non qualificate</b>	26% ritenuta d'imposta	---

**Il regime transitorio si applica alle distribuzioni di utili «deliberate fino al 31 dicembre 2022».**

**Il 2022** è l'ultimo anno in cui le persone fisiche titolari di **partecipazioni qualificate** possono beneficiare del **regime transitorio di tassazione** dei dividendi formati con **utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017**.

Laddove possibile, la distribuzione entro fine anno 2022 delle riserve formate con **utili prodotti fino** all'esercizio in corso **al 31 dicembre 2016** è **sempre conveniente**; mentre la distribuzione delle riserve che concorrono a formare il reddito complessivo nella misura del 58,14% (**utili esercizio 2017**) **non** è, di norma, **conveniente** a causa dell'incidenza delle addizionali regionali e comunali.

Naturalmente la scelta è condizionata da numerosi altri fattori, spesso prevalenti, come **l'equilibrio patrimoniale e finanziario** della società, l'effetto di anticipazione dell'imposta e l'impatto che la distribuzione può avere sulla base di calcolo dell'aiuto alla crescita economica (Ace). Circostanze che possono far propendere per non deliberare la distribuzione.

**Non pare necessario** che il dividendo sia messo in **pagamento entro la fine dell'anno**. Tuttavia, esiste giurisprudenza (anche se isolata e non chiara) per la quale quando il mancato prelievo degli utili diventi un comportamento inusuale sarebbe ammessa la presunzione che i soci abbiano inteso finanziare la società, con conseguenza **presunzione** di maturazione degli interessi.